



# Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29-03-2019

### OGGETTO:

TRIBUTO SUI RIFIUTI ( T.A.R.I. ) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno Duemiladiciannove addì Ventinove del mese di Marzo alle ore Diciotto e minuti Dieci in Santa Teresa Gallura e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in prima convocazione ed in seduta Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti	Assenti
PISCIOTTU STEFANO ILARIO CIROTTU TIZIANA SARDO PAOLO MANDUCO GIOVANNI BATTISTA SCANO LILIANA MANNONI IGNAZIO GIANNONI ALBERTO TARAS MARIA LUCIA STEFANIA OGNO ANDREA PIRODDA PIERINO MATTA NADIA AZARA DOMENICO MUNTONI MAURIZIO	PISCHEDDA LAURA ASARA PIERPAOLO NICOLA ANTONA ANGELA BO' MARCO
Tot. 13	Tot. 4

COMPONENTI : Assegnati n. 17 - In Carica n. 17

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale MORONI PAOLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione di seduta il Sindaco PISCIOTTU Stefano, dopo aver introdotto la proposta in oggetto, cede la parola all'assessore MANNONI Ignazio, il quale relaziona sul punto all'ordine del giorno.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione n° 10 del 20-03-2019;

PREMESSO che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nella rendicontazione stenotipica allegata ad apposito atto separato;

PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;

Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 13;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (AZARA - MATTA – MUNTONI)

### **DELIBERA**

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

1) **di approvare** la proposta di deliberazione n° 10 del 20-03-2019 avente per oggetto "TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **di dare mandato** al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;

Infine, stante l'urgenza

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione resa con il seguente esito: con n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (AZARA - MATTA – MUNTONI)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco <b>PISCIOTTU STEFANO ILARIO</b> 		Il Segretario Comunale <b>MORONI PAOLA</b> 
---	---	---

Certifico che questa deliberazione è affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al . **20 APR 2019**

Dalla sede comunale, li **- 5 APR 2019**



  
Il responsabile delle pubblicazioni

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi di legge dal al

Dalla sede comunale, li

\_\_\_\_\_  
Il responsabile delle pubblicazioni



# Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 20-03-2019

### OGGETTO:

TRIBUTO SUI RIFIUTI ( T.A.R.I. ) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Responsabile del Settore FINANZE, CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE - Giovanni Ogno

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTE** le modifiche normative introdotte alla disciplina dell'IMU, della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni con legge 2 maggio 2014, n. 68;

**VISTO** il DM 07/12/2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 sino al 28 febbraio 2019;

**VISTO** il DM 25/01/2019 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 sino al 31 marzo 2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VISTA** la legge 30/12/2018, n. 145, c.d. "Legge di Stabilità per l'anno 2019" ;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** che il Consiglio Comunale di Santa Teresa Gallura ha già approvato, con **Delibera N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ Marzo 2019 il Piano Finanziario per l'anno 2019;**

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con la presente deliberazione all'adozione delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito del tributo sui rifiuti TARI ;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono, occupano e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c. la possibilità di utilizzare i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto (estesa all'anno 2018 per effetto dell'art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017 ed in seguito all'anno 2019 per effetto dell'art. 1, comma 1093 della Legge n. 145/2018);

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2019, di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**PRESO ATTO** che il suddetto art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevede espressamente che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per*

*l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

. la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare – altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**PRESO ATTO** inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**TENUTO CONTO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** che le tariffe determinate ai sensi dei valori medi del DPR n. 158/1999 risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie, la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario, anche nell'esercizio 2019, confermare alcuni degli interventi operati sulle tariffe 2016 per calmierare gli ulteriori aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO** inoltre che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**ATTESO** che la Tari, a differenza della soppressa Tares, non impone la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1 comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera e-bis prevede, ed all'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, anche per gli anni 2016 e 2017 (facoltà estesa all'anno 2018 per effetto dell'art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017 e poi all'anno 2019 per effetto dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/2018), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

**RITENUTO** pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per mq. propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4);

**RILEVATO** che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura quasi analoga a quella rilevata dall'ultimo ruolo Tarsu, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze e corretta col riconoscimento alle utenze domestiche della riduzione obbligatoria per la raccolta differenziata;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**VISTO** il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del succitato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà

essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

**TARI**

Prima rata        16 Maggio 2019  
Seconda rata     16 Luglio 2019  
Terza rata        16 Settembre 2019  
Quarta rata      18 Novembre 2019  
Unica soluzione 17 giugno 2019;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 29/12/2017;

**PROPONE**

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2019, le categorie e tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa sui rifiuti (TARI) allegate alla presente deliberazione (all. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Tari per l'anno 2019 redatto dall'Ufficio Ambiente del Comune;
2. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
3. di stabilire che la tariffa applicabile alle utenze classificate come "domestiche", debba essere rapportata, anche per la parte variabile, anche al numero di metri quadrati di superficie, secondo i criteri contenuti nel Regolamento Comunale TARI;
4. di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
5. di confermare per l'anno 2019, la seguente riduzione della TARI:

-riduzione della tariffa al 50% per cantine /garage/depositi pertinenziali di unità immobiliari residenziali classificate esclusivamente ai fini TARI come "utenze domestiche".



Il Responsabile del Settore  
Sig. Giovanni Ogno

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Giovanni Ogno



**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:


Il Responsabile del Settore: Ogno Giovanni



Allegata alla Deliberazione di n° del DEL

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ~~COMUNE DI S. TERESA G.~~ 2019

ALLEGATO DELIBERA C.C.  
N° 19 DEL 29/03/19

Il Segretario 

Utenze domestiche – Comuni oltre 5.000 abitanti

Nucleo familiare	Quota fissa Euro /mq	Quota variabile Euro / mq	Totale tassa euro/mq
1 componente	0,831	1,160	1,991
2 componenti	1,081	1,510	2,591
3 componenti	1,092	1,520	2,612
4 componenti	1,102	1,540	2,642
5 componenti	1,112	1,550	2,662
6 o più componenti	1,122	1,570	2,692

Utenze non domestiche – Comuni oltre 5.000 abitanti

n.	Attività	Tariffe	Tariffe
		Fissa €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,527	0,684
2	Cinematografi e teatri	1,289	1,365
3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,571	0,632
3B	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,986	1,068
3C	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,876	2,004
3D	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,414	1,517
3E	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,391	4,647
3F	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,444	3,652
3G	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,685	2,854
3H	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,664	1,780
3I	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,276	1,372

3L	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,916	5,199
3M	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,537	4,800
4A	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,509	0,371
4B	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,990	0,908
5	Stabilimenti balneari	2,590	0,350
6	Esposizioni, autosaloni	1,822	1,895
7	Alberghi con ristorante	0,477	3,198
8	Alberghi senza ristorante	1,074	2,179
9	Case di cura e riposo	1,433	2,254
10	Ospedale	4,691	4,727
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,759	4,075
12	Banche ed istituti di credito	4,916	2,903
13	Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,534	4,726
13A	Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,465	4,661
13B	Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,613	3,870
13C	Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,115	1,991
13D	Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,193	3,479
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,442	5,582
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,264	3,068
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,921	6,546
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,807	1,190
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,573	0,720

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,559	0,658
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,720	1,816
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,543	2,273
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,130	4,367
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,883	5,163
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,834	4,017
24	Bar, caffè, pasticceria	4,912	5,171
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,489	4,700
25A	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,792	3,958
25B	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,278	4,476
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,397	4,700
26A	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,264	5,601
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,522	3,761
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,456	2,634
28	Ipermercati di generi misti	3,556	5,540
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,703	5,422
30	Discoteche, night-club	5,439	1,094